ANNO II - N. 5 MAGGIO 1939-XVII
Spedizione in abbonamento postale
Direzione e Redazione: Brindisi - Via Indipendenza, 24 - Tel. 31-14

BOLLETTINO MENSILE DELLA UNIONE PROVINCIALE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA DI BRINDISI

Abbonamento normale annuo L. 6
Per gli organizzati . . . L. 2
Un numero Cent. 20
Pubblicità e inserzioni: Prezzi a convenirsi

Convegno del Comitato Nazionale per lo studio del lavoro agricolo

Il Discorso del Presidente Confederale

La riunione straordinaria del Comitato Nazionale Tecnico per lo studio del Lavoro Agricolo, che doveva trattare della *Tutela del lavoro della mietitura*, ha avuto luogo, a Foggia sotto la presidenza del Membro del Gran Consiglio Consigliere Nazionale Franco Angelini, Presidente della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura.

Alla riunione sono intervenuti S. E. il Prefetto ed il Federale.

Vi hanno partecipato tutti i Capi Servizio della Confederazione Nazionale dei Lavoratori dell'Agricoltura ed i Segretari delle Unioni dell'Italia Meridionale ed Insulare, nonchè numerosi medici, tecnici e studiosi di notoria fama e di largha rinomanza.

«Questo Convegno di Foggia ha lo scopo di un esame inteso ad escogitare ogni ulteriore forma di tutela e di intensificazione dell'assistenza a favore della mano d'opera agricola impiegata nelle operazioni di mietitura.

Esso segue a quelli di Milano per gli studi sul lavoro in risaia, di Bari per la tutela dei rurali addetti all'attività olivicole e al Convegno di Roma per il miglioramento della vita rurale.

Dalle plaghe a coltura del riso dell'Italia settentrionale a quelle degli oliveti e delle estese pianure cerealicole della Puglia, la nostra Confederazione, con l'ausilio del Comitato Nazionale tecnico per lo studio del lavoro agricolo, si porta premurosa nei centri dove più vive e intense urgono le questioni tutelatrici del lavoro rurale.

Così maggiormente si prende contatto con le realtà della vita e dell'azione delle masse lavoratrici, nell'intento di assolvere con perfetta conoscenza delle condizioni e dei fatti il suo non facile compito.

Ed è nella città, che domina il Tavoliere, dove per lungo andare di tempo ardeva insoddisfatto il desiderio di una rinascita agricola, che noi ci riuniamo con fermi ed alti propositi. Ci aduniamo pei nostri studi in questa terra di Puglia dove vive ed opera un popolo di forte animo e di grande cuore e dove il Regime Fascista, valorizzando finalmente le inesauribili potenzialità ed energie della terra e degli uomini, ha dato e sempre darà — con le opere, con le organizzazioni, con le provvidenze — alimento ed impulso alla nuova vita agricola.

Vita nuova, generosa e feconda, che nel suo crescente sviluppo farà delle Puglie una delle estensioni rurali d'Italia fra le più attive e doviziose. Così i lavoratori delle Puglie, per la loro fede fascista e per il loro ardore nell'opera, avanzeranno ognora più verso le mète trionfali della potenza autarchica economica e della elevazione sociale.

La nostra opera di tutela di lavoro, si informa sui principi fondamentali e categorici del Regime che ha affidato alle organizzazioni sindacali — come primo dovere — gli scopi di assistenza, d'istruzione e di educazione morale e nazionale dei lavoratori.

Così il problema dell'individuo, della persona umana — ed in prima linea del lavoratore rurale — è per noi sempre vivo e presente. E lo è nella sua unità fisica e morale, nella sua permanenza, nel suo valore, nella sua potenza.

E' nella sanità della popolazione rurale che il Regime ripone la maggiore fiducia per il mantenimento e l'accrescimento di quel livello di fecondità in cui la Nazione ha il suo fondamentale presidio.

E nella sanità della popolazione della razza, epperò nella serenità di spirito dei lavoratori rurali e nel loro rendimento al lavoro che il Regime Fascista trova la maggiore somma della efficienza economica autarchica della Nazione e con essa la forza morale e politica per affrontare ogni evento.

Ognuno è convinto che nel vigore dei rurali vi è la fonte perenne delle generazioni fasciste che marciano gagliarde verso il glorioso avvenire della Patria e dell'Impero. Impero, a cui si è aggiunto, con l'Albania, un regno agricolo che il Regime farà risorgere a nuova vita.

Ho parlato di tutela del lavoro dei rurali, intendendo rivolgermi ai lavori degli uomini e della donna rurale.

La donna rurale lavoratrice, è sempre stata – e lo sarà sempre – oggetto delle maggiori cure della Organizzazione sindacale dei lavoratori dell'agricoltura.

La donna rurale italiana, per le sue virtù, per la sua attività e per la sua passione, è il centro unificatore della famiglia rurale.

Ogni effetto deleterio che il lavoro possa esercitare sul delicato organismo femminile, si ripercuote fatalmente sui nascituri. Noi continueremo, con particolare cura, a salvaguardarne – con la salute – le preziose energie ed il benessere materiale morale.

Camerati, nel suo superbo discorso del 14 maggio a Torino, il Duce ha detto che « con l'educazione delle nuove generazioni, noi creeremo il tipo *fisico* e *morale* dell'italiano nuovo ».

« Con la valorizzazione delle nostre terre d'oltremare intendiamo di migliorare le condizioni di vita nel popolo lavoratore ».

Ma ha aggiunto che « tutto ciò richiede una severa disciplina, una coordinazione degli sforzi ed una tensione delle nostre volontà, senza precedenti ».

Tendiamo adunque la nostra volontà anche nel campo di questi nostri lavori che mirano appunto a creare nei lavoratori rurali il tipo fisico e morale dell'italiano nuovo, fascista

Tuteliamo, anzitutto, nei lavoratori rurali il prezioso dono della salute, senza del quale viene a mancare la forza, la volontà di dedizione al lavoro, la serenità dell'animo e la gioia dell'azione.

« Mens sana in corpore sano »: la massima che ci ha tramandata l'antica Roma sia quella dell'Era Fascista.

Il Regime Fascista ha saputo interpretare integralmente i rapporti dell'ordine psichico con l'ordine fisico, per dare il popolo rurale tutta la sicurezza di una ascensione incessante, materiata di fatti.

Ed è di questi fatti positivi che vogliamo essere e saremo gli studiosi e gli esecutori, per attendere agli ordini del Duce che vuole il bene di chi lavora assiduamente la terra.

Quando il Duce, dopo la mietitura, ogni anno, nella nuova Provincia d'Italia redenta delle secolari, mortifere paludi, dall'alto della trebbiatrice lavora per ore continue, circondato dai rurali festanti, ci dà l'esempio della potenza spirituale fisica che anima il lavoro agricolo e dice a noi tutti: « il lavoro rurale non è tormento se la fatica è sana, ma è dovere, e ricchezza che alimenta la Nazione e la potenza per il suo divenire, per le sue conquiste e per la sua gloria ».

Problemi di legislazione sociale

esaminati a Foggia nel Convegno dei dirigenti dei Lavoratori Agricoli dell'Italia Meridionale

Nella riunione dei Capi Servizio della Confederazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, dei Coordinatori e di tutti i Segretari Generali delle Unioni dell'Italia Meridionale ed Insulare, che fu presieduta dal Presidente Confederale Consigliere Nazionale Franco Angelini, e che si occupò largamente della legislazione sociale nei particolari riflessi delle categorie dei lavoratori agricoli, fu approvata la seguente interessantissima mozione:

Invalidità e vecchiaia
assicurazione tubercolosi
assegni di nuzialità

« I Dirigenti dei Lavoratori dell'Agricoltura dell'Italia Centrale, Meridionale ed Insulare convenuti a Foggia il 18 maggio 1939-XVII, constatato che sulla base delle direttive impartite dal Duce sono state approvate dal Consiglio dei Ministri e pubblicate nel R. D. L. 14 aprile 1399-XVII le modificazioni alla legge 4 ottobre 1935, per un maggiore sviluppo della previdenza sociale a favore dei lavoratori italiani.

preso atto che con l'adeguamento dei contributi ai salari si rende possibile la corresponsione di prestazioni rispondenti effettivamente alle naturali necessità degli assicurati, quali le pensioni di valore almeno sufficiente economicamente a costituire una certa garanzia di vita, le indennità giornaliera per tubercolosi maggiorate secondo il numero dei figli a carico, e l'aumento del numero di giornate indennizzabili ecc.;

che con la trasformazione dell'Assicurazione Maternità in Assicurazione Natalità e Nuzialità, si è esteso il campo assicurativo dall'individuo alla famiglia, in armonia con gli orientamenti attuali di tutta la legislazione fascista, ai quali si ispira altresì il provvedimento relativo alla liquidazioue della pensione ai superstiti, alla reversibilità delle pensioni già liquidate;

che la disposizione relativa alla automaticità della assicurazione, consente la corresponsione delle prestazioni anche a prescindere dal tempestivo adempimento da parte dei datori di lavoro all'obbligo del versamento dei contributi, norma di altissima importanza sociale che sarà vivamente sentita dalle classi lavoratrici;

che con la riduzione del limite di età previsto per il diritto alla pensione di vecchiaia sarà consentito agli anziani di cedere alle giovani energie — senza risentirne economicamente — il proprio posto di lavoro, il che costituirà, oltre un giovamento personale diretto per i lavoratori, anche un miglioramento nella produzione attiva del lavoro stesso;

affermano che con tale profonda rielaborazione, la previdenza sociale, allargando il proprio campo di azione ed assumendo nuove funzioni, realizza la tutela integrale del lavoro, rafforzando i mezzi di produzione ai fini dell'autarchia nazionale, e garentendo ai lavoratori, il riconoscimento delle loro aspirazioni e necessità sociali;

mentre rilevano una collaborazione sempre più intensa fra gli organi centrali della Confederazione e quelli dell'I. N. F. P. S. auspicano che altrettanto si manifesti con pari intensità anche per gli organi periferici delle due istituzioni, al fine di ottenere, attraverso una sempre più ampia propaganda, la più completa attuazione delle nuove disposizioni legislative sulla previdenza sociale, e di portare anche nei più lontani centri rurali i benefici delle nuove norme a tutti coloro che comunque, per diritto diretto o riflesso, possono beneficiare delle prestazioni assicurative;

auspicano che in attesa che i lavoratori possano godere delle pensioni di invalidità e vecchiaia sulla base delle nuove disposizioni legislative, non si creino periodi di interruzione fra il vecchio e il nuovo ordinamento, e che pertanto vengano presi accordi tra gli Organi Centrali affinchè agli aventi diritto sia comunque assicurata una pensione da liquidarsi con le norme più favorevoli al lavoratore;

rilevano che, per quanto riguarda l'assicurazione tubercolosi, mentre per le norme contenute nel R. D. L. 4 ottobre 1935 n. 1827 avevano diritto alle prestazioni gli assicurati «in caso di tubercolosi» ovvero gli assicurati ammalati in una qualsiasi forma in cui tale grave malattia potesse manifestarsi, può sembrare che con le disposizioni contenute nell'art. 15 del R. D. L. 14 aprile 1939 n. 636 sia stato contenuto il rischio assicurativo e conseguentemente ristretto il campo di applicazione dell'assicurazione stessa;

ritengono pertanto necessario che in sede di elaborazione delle norme di coordinamento e di regolamentazione sia chiarito che fra i compiti dell'assicurazione in questione rientrano tutti i casi di tubercolosi, qualunque sia la loro manifestazione patologica, avendo particolare riguardo anche alle predisposizioni e agli stadi iniziali delle forme specifiche;

rivelano inoltre che il medesimo concetto che regola la comulabilità, degli assegni di nuzialità, basato sul rapporto assicurativo individuale dei coniugi, deve essere applicato anche integralmente alla corresponsione degli assegni di natalità a ciascuno dei coniugi se entrambi sono personalmente assicurati».

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Le nuove provvidenze adottate dal Regime a favore dei Lavoratori dell'Agricoltura

Assicurazione Invalidità e vecchiaia

Contributi e prestazioni secondo il vecchio ordinamento

	CONTRIBUTO (1)	PRESTAZIONI: IMPORTO MASSIMO DELLA PENSIONE NON COMPRESO IL CONTRIBUTO DELLO STATO a 65 anni	PRESTAZIONI: IMPORTO MASSIMO DELLA PENSIONE NON COMPRESO IL CONTRIBUTO DELLO STATO anticipata a 60 anni (riduz. 37 %)	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
	Lire	Lire	Lire	
Salariati fissi - contributo annuale:				
Uomini: fino a 18 anni	36,—	1.396,80	880,—	Pensione di vecchiaia a 65 anni di età, anticipabile a 60 anni col 37 % di riduzione.
Uomini: oltre i 18 anni	72,—			Pensione in caso di invalidità quando la capacità di guadagno fosse ridotta a meno di un terzo.
Donne	36,—	720,—	453,60	Maggiorazione (1/10) della pensione per ogni figlio minore di 15 anni
Giornalieri - contributo giornaliero:				Assegno di L. 300 ai superstiti in caso di morte dell'assicurato; nulla in caso di morte del pensionato.
Uomini: fino a 18 anni	0,10	620,80 (2)	378,69 (2)	
Uomini: oltre i 18 anni	0,20			
Donne	0,10	320,— (2)	201,60 (2)	
		Nessuna pensione alla vedova e agli orfani		

(1) Il contributo è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico del datore di lavoro.
(2) Calcolata su una media di 160 giornate lavorative all'anno.

Contributi e prestazioni secondo il nuovo ordinamento

	CONTRIBUTO (1)	PRESTAZIONI: IMPORTO MASSIMO DELLA PENSIONE NON COMPRESO IL CONTRIBUTO DELLO STATO		DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
	Lire			
Salariati fissi - contributo annuale:		a 60 anni	differita di 5 anni (a 65 anni: aumento 40 %)	Pensione di vecchiaia a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne. Applicazione graduale in 5 anni: abbassamento a 64 anni e a 59 rispettivamente per gli uomini e per le donne nel 1940; a 63 e a 58 nel 1941 . . . a 60 e a 55 nel 1944. La disposizione secondo la quale il periodo di attesa per la liquidazione della pensione di vecchiaia era fissato in 10 anni è conservata con carattere transitorio.
Uomini	108,—	L. 1.507,32	L. 2.110,24	
		a 55 anni	differita di 10 anni (a 65 anni: aumento 80 %)	Pensione in caso di invalidità quando la capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo. La misura della pensione è rappresentata: Uomini 54 % Donne 43 % delle prime 700 lire di contributi versati; Uomini 39 % Donne 31 % delle successive 700 lire di contributi versati; Uomini 24 % Donne 19 % del rimanente importo di contributi.
Donne	54,—	L. 672,66 (2)	L. 1.210,78	
Giornalieri - contributi giornalieri:				Speciali disposizioni stabiliranno i criteri di valutazione dei contributi versati anteriormente al 1. maggio 1939 - XVII agli effetti del calcolo della pensione: ad ogni lira di contributo versato anteriormente al 1. maggio sarà attribuito il valore di L. 1,80 nella formazione dell'importo dei contributi per la liquidazione della pensione.
		a 60 anni	differita di 5 anni (a 65 anni: aumento 40 %)	
Uomini: fino a 18 anni	0,18	L. 923,25 (3)	L. 1.292,53 (3)	
Uomini: oltre i 18 anni	0,36			Le pensioni liquidabili negli anni 1940-1941-1942-1943-1944 saranno aumentate rispettivamente del 20 %, del 16 %, del 12 %, dell'8 %, del 4 % del loro ammontare, determinato secondo le norme citate.
		a 55 anni	differita di 10 anni (a 65 anni: aumento 80 %)	
Donne	0,18	L. 450,04 (3)	L. 810,07 (3)	Fermo restando il diritto alla liquidazione della pensione a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, la pensione è aumentata dell'8 % per ogni anno di eventuale volontario differimento della liquidazione.
		Pensione alla vedova (vedovo inabile di donna assicurata) e agli orfani: 50 % per la vedova sola; un decimo in più per ciascun figlio di età inferiore ai 15 anni fino al raggiungimento della pensione intera. Orfani soli: 50 % uno o due orfani; 60 % tre orfani; 80 % quattro orfani; intera cinque o più orfani.		Per necessità di esemplificazione è stata considerata, nel prospetto delle pensioni, la costanza contributiva nella medesima categoria, secondo le nuove norme.

Pensione alla vedova e agli orfani a cominciare dal 1. gennaio 1945.

Assegno da L. 300 a L. 1.000 in caso di morte senza diritto a pensione.

Maggiorazione della pensione (1/10) per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni.

(1) Il contributo è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico del datore di lavoro.
(2) La pensione liquidata 10 anni prima (a 55 anzichè a 65) è quasi uguale a quella che, con 10 anni di più di contribuzione, sarebbe stata liquidata, secondo le vecchie disposizioni a 65 anni. Secondo le nuove norme la pensione liquidabile a 65 anni, pur con 10 anni di meno nella contribuzione, sarebbe di L. 1.210,78, anzichè di L. 720, quale risultava dalle vecchie norme. Nell'uno e nell'altro caso è inoltre da tener presente l'istituzione della pensione per i superstiti.
(3) Calcolata su una media di 160 giornate lavorative all'anno.

Il R. D. L. 14-4-1939 n. 636, voluto dal Duce, ha portato grandi miglioramenti a tutte le leggi della Previdenza sociale.

Per rendere possibile tale miglioramento un aumento dei contributi è stato necessario. Tuttavia tale aumento è largamente compensato dalla istituzione di nuove prestazioni e dall'ampliamento delle prestazioni preesistenti.

Tra le disposizioni più vantaggiose sancite dalla nuova legge troviamo quella relativa all'automaticità dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, automaticità che, coll'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione dei contributi unificati in agricoltura, si estende anche all'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

In virtù di tale automaticità i lavoratori avranno diritto alle varie prestazioni assicurative quando risultino dovuti i relativi cotributi, anche se materialmente non siano stati versati.

Inoltre dalla nuova legge il limite massimo di retribuzione per l'applicazione delle assicurazioni sociali viene elevato da lire 800 a lire 1500 mensili, estendendo in tal modo le provvidenze assicurative a numerosi impiegati agricoli

PENSIONI

Mentre sono rimaste ferme le disposizioni relative al conseguimento della pensione di invalidità, cui i lavoratori avranno diritto a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi al lavoro, importanti innovazioni apporta la nuova legge alle disposizioni relative alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

Prima della riforma della legge, la pensione di vecchiaia, tanto per gli uomini quanto per le donne, si liquidava a 65 anni di età. Con le nuove disposizioni, nell'anno 1940 le pensioni — semprechè, beninteso, sussistano nel lavoratore le condizioni di legge — saranno liquidate a 64 anni per gli uomini e a 59 per le donne, e nei quattro anni seguenti si ridurrà gradatamente l'età a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne.

Prima della riforma la vedova ed i figli minorenni dell'assicurato non beneficiavano che del modesto assegno di 300 lire una volta tanto. Dal 1. gennaio 1945, la vedova, tanto dell'assicurato quanto del pensionato, indipendentemente dall'età e dalle condizioni economiche, avrà diritto al 50 per cento della pensione che percepiva il marito o che a lui sarebbe spettata, più il 10 per cento per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni; la pensione sarà del 20 per cento per ogni figlio se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La pensione per gli orfani non potrà essere però in nessun caso inferiore alla metà di quella liquidata o che poteva essere liquidata all'assicurato.

Con l'aumento dei contributi, il cui peso è sopportato per metà dai lavoratori e per metà dai datori di lavoro, vi sarà un forte miglioramento nell'ammontare delle pensioni sia di vecchiaia che d'invalidità, in modo da adeguarle il più possibile alle esigenze della vita.

L'assegno per morte, che spetta ai familiari quando l'assicurato muoia prima di aver diritto alla pensione, potrà raggiungere, in relazione ai contributi versati, un massimo di 1.000 lire.

TUBERCOLOSI

Per la tubercolosi, oltre ad aver assicurato la massima rapidità nel ricovero dell'assicurato o dei familiari affetti da tubercolosi, è stato disposto che l'indennità giornaliera concessa alle famiglie, finora di L. 4 al giorno, sia aumentata di L. 0,60 al giorno per il primo figlio, di L. 0,80 al giorno per ciascuno dei figli se questi sono 2 o 3, e di L. 1 al giorno, sempre per ciascuno dei figli, se questi sono 4 o più. Tale indennità, finora limitata alla moglie, al marito invalido, ai figli e ai fratelli e sorelle conviventi e a carico di età inferiore agli anni 15, può, col nuovo ordinamento, essere concessa anche ai genitori che siano a carico dell'ammalato. L'età massima per l'assistenza sanitaria a favore dei figli è portata da 15 a 17 anni.

PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

L'assicurazione per la maternità è trasformata in assicurazione per la nuzialità e la natalità.

Per aver diritto all'assegno di nuzialità è necessario contrarre matrimonio prima di aver compiuto il 26. anno di età. L'assegno è di L. 500 per l'uomo e di L. 400 per la donna e spetta a entrambi i coniugi se sono entrambi assicurati e si trovano in possesso dei requisiti richiesti.

Tale assegno è corrisposto anche alle figlie dell'assicurato che si sposino prima dei 26 anni, purchè non vi abbiano diritto per assicurazione propria.

Il beneficio dell'assicurazione natalità è esteso, oltre che alle lavoratrici assicurate, anche alle mogli degli assicurati.

L'assegno di natalità è stabilito in relazione all'ordine di generazione dei figli nella seguente misura: per il primo figlio L. 150; per il secondo e per il terzo L. 175; per il quarto e per ciascuno dei successivi L. 200.

In caso di parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio.

Tali assegni di natalità spettano fin d'ora, nella stessa misura, anche alle donne assicurate per la maternità, col vecchio sistema, per gli anni 1938 e 1939. I contributi di assicurazione maternità versati per il 1938 sono validi per il riconoscimento del diritto all'assegno di natalità nel 1939, semprechè sufficienti, secondo legge; i contributi versati per il 1939 saranno, analogamente, validi per il riconoscimento del diritto all'assegno oltre che per il 1939 anche per tutto l'anno 1940. In seguito l'assegno sarà corrisposto per i parti che si verificheranno dopo un anno di contribuzione secondo le nuove norme. Per questa assicurazione, come per le altre, 160 giornate equivalgono ad anno pieno di contribuzione.

L'obbligo dell'assicurazione secondo il nuovo sistema decorre, per i lavoratori che appartengono alla categoria dei salariati fissi, dall'inizio del nuovo anno agrario; per i giornalieri di campagna dal 1. maggio 1939-XVII, tranne che per le provincie dove all'accertamento dei contributi si provvede col sistema dell'ammontare convenzionale annuo, nel qual caso l'obbligo decorre dal 1. luglio prossimo.

Da questa breve esposizione risultano chiari i benefici della riforma delle leggi sulla previdenza sociale.

Ciascuna prestazione corrisponde quindi esattamente ai contributi versati, ed in base ai calcoli attuariali è stata determinata secondo la possibilità finanziaria più favorevole per il lavoratore.

I lavoratori che vedono appagate le loro aspirazioni diventino i più entusiasti e vigilanti assertori del rispetto di queste leggi provvidenziali, che tendono ad elevare moralmente il lavoratore e sono sempre apportatrici di aiuto e di conforto nelle famiglie, in nome della solidarietà nazionale, che unisce tutti i produttori italiani.

Assicurazione per la nuzialità e la natalità

(Assicurazione introdotta nel nuovo ordinamento della previdenza sociale in sostituzione dell'assicurazione maternità)

	CONTRIBUTO (1)	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
	Lire	
Giornalieri - contributo giornaliero:		**Assegno di nuzialità**: uomini L. 500; donne » 400. *Condizioni*: età alla data del matrimonio non superiore ai 26 anni, sia per gli uomini, sia per le donne: un anno di contribuzione, alla data del matrimonio. L'assegno di nuzialità spetta ad entrambi i coniugi quando entrambi siano assicurati e si trovino in possesso dei requisiti richiesti. L'assegno di nuzialità spetta anche, nella misura indicata per le donne assicurate, in caso di matrimonio di una figlia dell'assicurato, la quale non abbia superato il 26. anno di età e non abbia titolo all'assegno in virtù di assicurazione propria.
Uomini: fino a 18 anni	0,22	
Uomini: oltre i 18 anni	0,24	
Donne	0,22	
Salariati fissi - contributo annuale:		**Assegno di natalità**: La misura dell'assegno è stabilita in relazione all'ordine di generazione dei figli: per il 1. figlio . . . . . L. 150; per il 2. e per il 3. figlio . . . . . » 175; per il 4. figlio e per ciascuno dei successivi » 200. In caso di parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio. In caso di aborto dopo il 3. mese di gravidanza è corrisposto un assegno di L. 100.
Uomini	22,—	
Donne	24,—	*Condizioni*: un anno di contribuzione nel biennio precedente la nascita del figlio (per i giornalieri di campagna, 160 contributi giornalieri equivalgono ad un anno di contribuzione). Il contributo versato per l'assicurazione maternità nell'anno 1938 è considerato come anno di contribuzione utile per la concessione degli assegni di natalità nell'anno 1939. Il contributo versato per l'assicurazione maternità relativamente all'anno 1939 sarà considerato valido per la concessione dell'assegno a tutto il 1940, nella misura prevista dal nuovo ordinamento.
Mezzadri e coloni - contributo annuale		**Automaticità delle prestazioni**: sia per l'assegno di nuzialità, sia per l'assegno di natalità, il requisito di contribuzione assicurativa si considera verificato, e le prestazioni sono quindi concesse, anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma di legge.
Uomini e donne	18,—	

(1) Il contributo è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico del datore di lavoro.
L'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità decorre per gli operai agricoli salariati fissi e per gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche dall'inizio dell'anno agrario successivo a quello in corso al 1. maggio 1939 - XVII; per gli operai agricoli giornalieri dal 1. maggio 1939 - XVII, tranne che per le provincie dove all'accertamento dei contributi si provvede col sistema dell'ammontare convenzionale annuo, nel qual caso l'obbligo decorre dal 1. luglio 1939 - XVII.

Assicurazione Tubercolosi

Contributi e prestazioni secondo il vecchio ordinamento.

	CONTRIBUTO (1)	PRESTAZIONI: Indennità giornaliera alla famiglia	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
	Lire	Lire	
Giornalieri - contributo giornaliero:			Ricoveri in luoghi di cura; cura a domicilio.
Uomini e donne	0,10	4,—	Estensione delle prestazioni alla moglie dell'assicurato e ai figli e fratelli e sorelle di età inferiore ai 15 anni.
Salariati fissi - contributo annuale:			Durata dell'indennità alla famiglia: 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi.
Uomini e donne	24,—	4,—	

(1) Il contributo è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico del datore di lavoro.

Contributi e prestazioni secondo il nuovo ordinamento

	CONTRIBUTO (1)	PRESTAZIONI: Indennità giornaliera alla famiglia	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
	Lire	Lire	
Giornalieri - contributo giornaliero:		4.— sola moglie	Ricovero in luoghi di cura; cura ambulatoria. Estensione delle prestazioni alla moglie dell'assicurato e ai figli e fratelli e sorelle di età inferiore 17 anni. Carattere permanente della concessione delle prestazioni sanitarie, nel senso che il diritto alla riammissione, per l'assicurato, è riconosciuto anche quando in prosieguo di tempo, per il fatto stesso della malattia, egli non sia più in possesso del requisito di contribuzione assicurativa richiesto dalla legge per il diritto alle prestazioni. Fra le persone di famiglia a carico per le quali è concessa l'indennità giornaliera sono compresi anche i genitori dell'assicurato. Durata dell'indennità alla famiglia: 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi. Automaticità delle prestazioni: il requisito di contribuzione assicurativa si considera verificato, e le prestazioni sono quindi concesse, anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma di legge.
		4,60 moglie e 1 figlio	
Uomini e donne	0,20	5,60 moglie e 2 figli	
		6,40 moglie e 3 figli	
		8,— moglie e 4 figli	
Salariati fissi - contributo annuale		aumento di 1 lira al giorno per ogni figlio dal 4 in poi.	
Uomini	36,—		
Donne	30,—		

(1) Il contributo è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico del datore di lavoro.
L'obbligo del versamento dei contributi nella nuova misura decorre per gli operai agricoli salariati fissi dall'inizio dell'anno agrario successivo a quello in corso 1. maggio 1939 - XVII; per gli operai agricoli giornalieri dal 1. maggio 1939 - XVII, tranne che per le provincie dove all'accertamento dei contributi si provvede col sistema dell'ammontare convenzionale annuo, nel qual caso l'obbligo decorre dal 1. luglio 1939 - XVII.

COLLOCAMENTO A CARATTERE INTERPROVINCIALE

di alcune categorie di Lavoratori dell'Agricoltura

La Gazzetta Ufficiale del 26 aprile u. s. n. 99 pubblica il D. M. 19 aprile 1939 – XVII che autorizza la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura ad organizzare a carattere interprovinciale il servizio del collocamento dei Lavoratori addetti alla monda, trapianto e taglio del riso; alla mietitura del grano; alla raccolta delle olive ed ai frantoi; ai lavori boschivi e forestali.

Il testo del D. M. 19-4-1939-XVII è il seguente:

Visto l'art. 3 del R. Decreto legge 21 dicembre 1938 - XVII n. 1934, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Vista la richiesta avanzata dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura per l'organizzazione del servizio del Collocamento a carattere interprovinciale per alcune categorie di lavoratori dell'agricoltura;

Udita la Commissione Centrale per il Collocamento;

DECRETA

Art. 1

E' autorizzato il collocamento a carattere interprovinciale delle seguenti categorie di lavoratori dell'agricoltura:

a) lavoratori addetti alla monda, trapianto e taglio del riso;

b) lavoratori addetti alla mietitura del grano;

c) lavoratori addetti alla raccolta delle olive ed ai frantoi;

d) lavoratori addetti ai lavori boschivi e forestali.

Art. 2

Le modalità per le assunzioni dei lavoratori di cui all'art. 1 sono regolate, oltre che dalle disposizioni del R. Decreto legge 21 dicembre 1938, n. 1934, dalle clausole concernenti il collocamento contenute nei contratti collettivi di lavoro depositate e pubblicate a norma di legge e dalle norme di carattere generale concordate dalle Assicurazioni professionali di categoria, approvate dalla Commissione centrale per il collocamento.

Imponenti raduni

di Lavoratori Agricoli

Predisposti della nostra Unione, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e con il Patronato Nazionale, sono stati indetti nei Comuni della Provincia imponenti raduni di propaganda, allo scopo di illustrare ai Lavoratori agricoli i vantaggi delle nuove provvidenze sociali attuate dal Regime con Decreto del 14 - 4 1939 - XVII. n. 636.

Domenica 21 c. m. nei Comuni di S. Pancrazio – Sandonaci – Cellino – Torchiarolo – S. Pietro V. – Tuturano –; e martedì 23 c. m. nei Comuni di Villa Castelli – Francavilla F. – Latiano –, un Rappresentante dell'Unione, il Direttore dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, ed il Direttore del Patronato Nazionale – esperti in materia – hanno spiegato nelle sue finalità e nella sua portata pratica – servendosi anche di esempi specifici – le nuove vantaggiose prestazioni cui i Lavoratori hanno diritto e che garantiscono loro una vita dignitosa, quando si trovano nell'impossibilità di assicurarsi, con il loro lavoro, un adeguato reddito.

E' stato pure messo in particolare evidenza che l'aumento di contributi è largamente compensato dalle istituzioni di nuove prestazioni quali la pensione ai superstiti e l'assegno di nuzialità, e dell'allargamento delle preesistenti.

I Lavoratori hanno espresso, con vibranti manifestazioni, la loro devota riconoscenza al Duce che costantemente rivolge le sue cure al miglinramento ed al benessere delle classi lavoratrici.

Attività dell'Ufficio Vertenze

nei mesi di Marzo e Aprile

Vertenze raccolte . . .	N. 102
Lavoratori interessati . .	N. 148
Vertenze risolte in Sede Sindacale . . .	N. 60
Lavoratori interessati . .	N. 107
Vertenze risolte in Sede di Magistratura .	N. 1
Lavoratori interessati .	N. 1
Totale Somme recuper.	L. 47.274,70

Accordo tra la Confederazione Fascista Lavoratori Agricoltura e Comando Generale della Gioventù Italiana del Littorio

Il Foglio di Disposizioni n. 1305 c. m. ha pubblicato l'accordo intervenuto tra la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura e il Comando Generale della Gioventù Italiana del Littorio, al fine di completare la preparazione dei giovani nel settore sindacale, di stimolare in essi il senso della responsabilità e di approfondire la loro conoscenza dei problemi della produzione e del lavoro in agricoltura.

L'accordo stabilisce:

a) La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura includerà in ogni Consiglio Nazionale delle Federazioni Nazionali di categoria un Giovane Fascista appartenente alla categoria stessa, scelto d'intesa con il Comando Generale della G. I. L. e tenuti presenti i risultati finali dei Littoriali del Lavoro.

b) La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura includerà in ogni Direttorio di Sindacato provinciale di categoria un Giovane Fascista appartenente alla categoria stessa, scelto d'intesa con i Comandi Federali.

c) La Confederazione dei Lavoratori dell'Agricoltura costituirà, presso ciascuna Unione Provinciale, un gruppo consultivo di Giovani fascisti appartenenti alle categorie inquadrate, per lo studio dei problemi che interessano l'Organizzazione dei Lavoratori Agricoli.

d) La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, dovendo procedere alla nomina di corrispondenti comunali, darà la preferenza ai Giovani Fascisti che si siano distinti nei risultati finali dei Littoriali del Lavoro.

e) Il Comando Federale della G. I. L. utilizzerà i Dirigenti sindacali della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura per incarichi attinenti l'attività tecnico-professionale dei giovani, ed, eventualmente, per comandi effettivi di reparti.

f) La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura chiamerà a far parte delle sezioni tecnico – economiche, previste dagli art. 17 e 18 dello Statuto, un rappresentante della G. I. L. per ciascuna delle sezioni stesse.

g) La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura mette a disposizione del Partito tutta la propria organizzazione per un sempre maggiore sviluppo dei Littoriali del Lavoro.

Leggete:

Agricoltura Fascista

diretto da **Franco Angelini**

Abbonamento annuo L. 12

ATTIVITA' DELLA MUTUA DI MALATTIA

nel mese di Aprile 1939 - XVII

Indennità liquidate	L.	70.497,00
Pratiche denunciate	n.	740
Pratiche definite con indennizzo .	n.	972
Ricoverati in ospedale . . .	n.	13
Dimessi dall'ospedale	n.	13
Sussidi di parto	n.	101
Sussidi per parti gemellari . .	n.	2
Visite di controllo	n.	120
Domande per cure balneo-termali .	n.	102
Prestazioni speciali:		
Ginecologia	n.	2
Oculistica	n.	4
Otorinolaringoiatria	n.	2
Analisi	n.	2
Odontoiatria	n.	2
Radiologia	n.	19

AGRICOLTORI!

per i vostri acquisti di Sementi - Concimi - Anticrittogamici - Antiparassitari - Carburanti agricoli - Lubrificanti e macchine, rivolgersi al

Consorzio Agrario Provinciale

Via Cavour, 8-10 - **BRINDISI** - Telefono 14-74

Consigli alle madri

Predisposto dal Ministero dell'Interno, sarà distribuito, a cura degli uffici comunali, alle giovani spose e alle madri gestanti un decalogo di norme igieniche e di consigli pratici sull'allattamento materno e sull'allevamento del bambino. Nel pubblicare copia di tali precetti siamo certi di portare un contributo, sia pure modesto, alla generosa quotidiana opera di aiuto alla madre e al fanciullo italiano e confidiamo che le donne lavoratrici agricole bene accetteranno il gratuito foglio di igiene.

IL DECALOGO

1. - Nell'interesse proprio e del nascituro, durante la gravidanza, la donna deve, di tempo in tempo frequentare i consultori materni municipali o dell'O. N. M. I., anche perchè è molto utile fare analizzare le urine, almeno, mensilmente, e dal principio del 9. mese, ogni 10 giorni.

2. - Il neonato non deve soffrire il freddo, d'inverno, nè il troppo caldo, d'estate; l'aria nella camera deve ricambiarsi senza che la culla sia colpita dalla corrente.

Ogni madre, chieda consigli, ai consultori per bambini o al proprio medico, come vestire e coprire il neonato, specie quando esso, alla nascita, pesa meno di 2.500 grammi.

3. - Il bagno deve essere giornaliero ed eseguito prima del pasto, con acqua semplice a 35-37 gradi. Esso dà grande beneficio ad ogni lattante, anche se malato; non bisogna poi cospargerne il corpo con unguenti o sostanze oleose, o con qualsiasi cipria, che non sia a base di talco.

4. - Per prevenire le ragadi ai capezzoli, la madre deve lavarseli con acqua bollita, tiepida, dopo ogni poppata.

5. - Il neonato deve essere attaccato al seno dopo 12-18 ore dalla nascita, anche se le mammelle della madre sono apparentemente asciutte; esso deve fare in media 6 poppate nelle 24 ore, succhiando ogni volta, da ambo i seni, per la durata complessiva di 15-20 minuti.

6. - Per evitare i rigurgiti e il vomito, la poppata deve essere compiuta lentamente, staccando spesso il bambino troppo vorace.

Negli intervalli tra ciascun pasto, il bambino deve essere lasciato tranquillo, evitando ogni sballottamento ed ondulazione della culla.

7. - L'uso del succhetto, come pure la somministrazione, anche limitata, di bevande eccitanti (caffè ecc.) sono di danno per il lattante.

8. - La crescita media del bambino è di 25-30 grammi al giorno nel primo trimestre di vita; di 20-25 grammi nel secondo trimestre; 15-20 grammi nel terzo trimestre; cosicchè il peso, che è in media intorno ai tre chilogrammi alla nascita, è raddoppiato tra il 5. ed il 6. mese; triplicato alla fine del 1. anno, quadruplicato intorno ai 24 mesi.

9. - In caso di mancato accrescimento del bambino, sia che dipenda da deficienza di latte materno che da disturbi della digestione, è indispensabile ricorrere subito al consiglio del medico specialista, presso i consultori municipali o dell'O. N. M. I. o quanto meno al medico curante.

10. - Quando l'allattamento al seno procede bene non conviene ricorrere all'uso delle minestrine o pappe prima del 6. mese di vita.

Lo svezzamento definitivo può farsi verso il 10. mese, evitando che avvenga in modo brusco e ciò particolarmente, durante i mesi estivi.

MAGGIORAZIONE

indennità di campagna ai mietitori e trebbiatori

Portiamo a conoscenza che in base ad accordo stipulato, in sede nazionale, il 12 - 5 - 1939 XVII il contratto collettivo di lavoro per i prestatori d'opera addetti ai lavori di mietitura del grano, segala, avena ed orzo, stipulato il 25-3-1938 XVI, è integralmente prorogato per la campagna del corrente anno 1939 XVII.

L'indennità di campagna in esso prescritta, in applicazione del contratto collettivo relativo agli aumenti salariali, stipulato il 3 Marzo 1939 XVII, è **fissata nella misura di L. 1,80**

Per la sicura difesa della vite...

Il solfato di rame

è il mezzo di lotta indispensabile ed insostituibile contro la peronospora della vite.

Gli zolfi semplici

ai più alti titoli di purezza e di finezza sono il rimedio più efficace contro l'oidio o crittogama.

Gli zolfi ramati

con solfato di rame o con Polvere «Regina» combattono vittoriosamente l'oidio ed al tempo stesso la peronospora del grappolo.

....usate gli anticrittogamici "Montecatini„

Direttore resp. Dott. FABIO DE LUCA

Redattore Dott. MARIO RUGGE

Brindisi, Tip. V. RAGIONE - Telefono 14-30